

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 80/02/2012

FATTO PROCESSUALE

Ma. Da., residente in Mantova, quale legale rappresentante della Società SIMA sas di MA. DA. e OR. AN., in qualità di garante del concordato, hanno proposto ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, alla quale avevano presentato istanza di rimborso dell'IVA per il periodo d'imposta 2000.

La Società SIMA sas era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova con sentenza 18/04/1996 - 26/04/1996. Successivamente, con sentenza 27/01/2000 - 03/03/2000 il Tribunale aveva omologato il concordato proposto dal Ma. in proprio e quale socio accomandatario della Società, con l'adesione di Or. An. quale garante.

Il curatore, con invio telematico del 12/07/2001 aveva presentato la dichiarazione IVA 2001 per il periodo d'imposta 2000, dalla quale emergeva un credito d'imposta per € 1.025,68, evidenziato nel quadro VX rigo VX4. Successivamente, con apposita istanza depositata il 21/12/2010, i ricorrenti chiedevano all'Agenzia delle Entrate il rimborso del credito IVA.

Decorso inutilmente il termine, essi proponevano, conseguentemente, ricorso alla Commissione, chiedendo il riconoscimento del loro diritto al rimborso.

L'Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita in giudizio, contestando il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso dell'IVA a credito, per essere essi decaduti dal diritto, per decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 21 D.lgs 546/92 II° Comma ultima parte, non avendo, per altro, presentato il mod. VR, sicché non avrebbero realizzato i presupposti di cui agli art. 30 e 38 DPR 633/72, sicché, sotto tale profilo, l'istanza di rimborso in ogni caso deve considerarsi ammessa.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione, le parti hanno concluso come da rispettive difese.

DIRITTO

Il tema in esame è stato oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali ed è tuttora oggetti di diatriba tra chi ritiene, come l'Agenzia delle Entrate sulla scorta anche delle risoluzioni del Ministero delle Finanze, che per avere diritto al rimborso, sia indispensabile la presentazione del mod. VR parte integrante della dichiarazione chi, come lo stesso ricorrente, sulla scorta di una certa interpretazione giurisprudenziale, ritiene che basti aver evidenziato il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

La soluzione del problema suindicato comporta, come conseguenza, l'applicabilità, o meno, del termine decadenziale biennale di cui all'art. 21 D.lgs 546/92 o, a contrario, l'applicabilità del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Orbene, ritiene la Commissione più in linea con una corretta interpretazione del rapporto collaborativo che deve sussistere tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e più rispondente, nel caso di specie, alla ratio della norma in esame, aderisce all'interpretazione data da una parte della giurisprudenza, in linea con la tesi difensiva del ricorrente.

L'art. 30 DPR 633/72 al II° Comma regola, le modalità con cui devono avvenire le richieste di rimborso dell'IVA, nel caso di eccedenza dell'imposta versata rispetto a quella effettivamente dovuta. In particolare, in caso di cessazione d'attività - ipotesi nella quale ovviamente non è possibile l'importo dell'eccedenza nell'anno successivo - il contribuente, nella dichiarazione annuale, ha diritto di chiedere il rimborso. Nella

dichiarazione, la volontà di ottenere il rimborso dell'imposta, si manifesta nel quadro VX del modello IVA. La mancata compilazione del mod. VR - non essendovi alcuna norma che lo prevede in modo espresso - non può tradursi nella perdita del credito.

In altri termini, nel caso di cessazione di attività o di fallimento, è necessario ma sufficiente richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA nella dichiarazione annuale.

Ne consegue che, essendo la fattispecie regolata dall'art. 30 DPR 633/72, non può trovare applicazione il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 DPR 546/92 II° Comma ultima parte. Infatti tale norma prevede, in modo espresso, che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento o, se posteriore, dal momento in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

Nel caso in esame, la restituzione dell'eccedenza e, in modo espresso, regolato dall'art. 30 DPR 633/72 che non prevede alcun termine decadenziale. L'art. 21, in sostanza, è una norma "residuale", applicabile a tutte le ipotesi non espressamente regolate da specifiche disposizioni. Non applicandosi, al caso di specie, l'art. 21 citato, all'ipotesi deve ritenersi applicabile la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché la domanda di rimborso, richiesta tempestivamente in sede di dichiarazione e reiterata, nel termine prescrizione decennale, con apposita istanza alla Agenzia delle Entrate, deve essere accolta.

Data la complessità della materia in esame, tuttora oggetto di spesso contrastanti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Compensa le spese.